

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 giugno 2004**  
**che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)**  
(2004/512/CE)  
(GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <b><u>M1</u></b>	Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019	L 135	27	22.5.2019

**▼B**

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**  
**dell'8 giugno 2004**  
**che istituisce il sistema di informazione visti (VIS)**  
(2004/512/CE)

*Articolo 1*

1. È istituito un sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti, in seguito denominato «sistema d'informazione visti» (VIS), che permette alle autorità nazionali autorizzate di inserire e aggiornare dati relativi ai visti, nonché di consultare tali dati per via elettronica.

**▼M1**

2. Il sistema di informazione visti è basato su un'architettura centralizzata ed è costituito da:

- a) l'infrastruttura centrale del CIR di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/817 <sup>(1)</sup>;
- b) un sistema d'informazione centrale, in seguito denominato «sistema centrale di informazione visti» o «CS-VIS»;
- c) un'interfaccia in ciascuno Stato membro, in seguito denominata «interfaccia nazionale» o «NI-VIS», per assicurare il collegamento con la competente autorità centrale nazionale del rispettivo Stato membro;
- d) un'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali;
- e) un canale di comunicazione sicuro fra il sistema centrale dell'EES e il CS-VIS;
- f) un'infrastruttura di comunicazione sicura tra il sistema centrale VIS e le infrastrutture centrali del portale di ricerca europeo istituito dall'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817 e dell'archivio comune di dati di identità istituito dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/817.

**▼B***Articolo 2*

1. Il sistema centrale d'informazione visti, l'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e l'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali sono sviluppati dalla Commissione.

2. Le infrastrutture nazionali sono adeguate e/o sviluppate dagli Stati membri.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE settore nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27).



### *Articolo 3*

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2, quando riguardano questioni diverse da quelle elencate nell'articolo 4.

### *Articolo 4*

Le misure necessarie allo sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale d'informazione visti e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 3, per quanto riguarda i seguenti aspetti:

- a) la progettazione dell'architettura fisica del sistema, compresa la relativa rete di comunicazione;
- b) gli aspetti tecnici che influiscono sulla protezione dei dati di carattere personale;
- c) gli aspetti tecnici con importanti implicazioni finanziarie per i bilanci degli Stati membri o con implicazioni tecniche di rilievo per i sistemi nazionali degli Stati membri;
- d) lo sviluppo dei requisiti di sicurezza, compresi gli aspetti biometrici.

### *Articolo 5*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) <sup>(1)</sup>.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a due mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

---

<sup>(1)</sup> GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

**▼B***Articolo 6*

La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione dello sviluppo del sistema centrale d'informazione visti, dell'interfaccia nazionale in ciascuno Stato membro e dell'infrastruttura di comunicazione tra il sistema centrale di informazione visti e le interfacce nazionali e la prima di tali relazioni è presentata entro la fine dell'anno in cui è firmato il contratto per lo sviluppo del VIS.

*Articolo 7*

La presente decisione si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 8*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.